

## **DECRETO**

Determinazioni in ordine agli adeguamenti degli assetti organizzativi in costanza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - aggiornamento in attuazione del D.L. 56 del 30 aprile 2021.

**n. 31 dell'11.06.2021**

## L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile", avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;
- Visti il verbale dell'assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto e richiamato il proprio decreto n. 129 del 19.11.2020 con il quale viene stabilita la prestazione lavorativa in presenza del personale dipendente addetto allo svolgimento delle funzioni indifferibili;
- Visto e richiamato altresì il proprio decreto n.15 del 26.04.2021 con il quale si confermano fino al 31.07.2021 le previsioni contenute nel decreto n. 129 del 19.11.2020 per lo svolgimento in presenza delle sole attività essenziali;
- Visto il DPCM 2 marzo 2021 che detta le misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 sull'intero territorio nazionale confermando il meccanismo relativo all'applicazione di specifiche misure restrittive con riferimento a 4 aree territoriali - rossa, arancione, gialla e bianca - corrispondenti a scenari di gravità e di rischio di livello differenziato, rinviando a ordinanze del Ministro della Salute, l'individuazione dei territori da collocare nelle diverse aree in base al monitoraggio dei dati epidemiologici certificati dalla Cabina di regia di cui al DM della Salute del 30 aprile 2020; Evidenziato che il citato DPCM all'art. 6 "misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici sull'intero territorio nazionale" prevede che le pubbliche amministrazioni provvedano alla progressiva riapertura degli uffici pubblici ed al rientro in sicurezza dei dipendenti con le modalità di cui all'art. 263 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 assicurando altresì il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità;
- Visto il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021, "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" che all'art. 1, a parziale modifica dell'art. 263 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nella pubblica amministrazione nell'attuale fase di emergenza da Covid-19, dispone che i datori di lavoro pubblici applichino il lavoro agile "semplificato" di cui al comma 1 lett. b) art.87 del DL 17.3.20 n. 18 (ovvero prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi ordinari) fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" cancellando la soglia minima del collocamento in lavoro agile di almeno il 50% dei dipendenti impegnati in attività che possono essere svolte con tale modalità;
- Vista la nota n. 36299 del 18.05.2021 con cui il CNR detta "Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile previste nel DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" e nel DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze

di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" - indicazioni CNR in materia in organizzazione del personale nei mesi di giugno e luglio anno corrente;

- Visto il decreto della Regione Toscana n. 9753 del 9/06/2021 "Determinazioni in ordine agli adeguamenti degli assetti organizzativi in costanza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - aggiornamento in attuazione del D.L. 56 del 30 aprile 2021";

Considerato che ai sensi della citata normativa, le pubbliche amministrazioni nell'ambito della propria flessibilità e autonomia organizzativa possono stabilire la quantità di personale a cui mantenere il lavoro agile anche in alternanza al lavoro in sede e modulare tale alternanza contemperando l'esigenza di assicurare la continuità amministrativa e "l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente" con il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute;

Premesso inoltre che, sulla base delle disposizioni nazionali attualmente in vigore, il "diritto" allo svolgimento del lavoro in modalità agile, nell'attuale fase di emergenza sanitaria è riconosciuto a favore di:

- "dipendenti pubblici in possesso della certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di disabilità grave, di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche e dallo svolgimento di relative terapie salvavita" ai sensi dell'art. 26 comma 2 bis del D.L. 18/2020 così come modificato dall'art. 15 del DL 41/2021 (che ne ha spostato la vigenza al 30 giugno 2021);
- "dipendenti pubblici che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. 104/92 a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica" come previsto dall'art. 21 ter DL. 104/2020 modificato dal DL 30/2021 (con vigenza fino al 30 giugno 2021);
- "dipendenti con figlio minore di anni 16, alternativamente all'altro genitore, per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-COV-2 nonché alla durata della quarantena del figlio", ai sensi dell'art. 2 comma 1 e 10 del DL. 30/2021 (con vigenza fino al 30 giugno 2021);
- dipendenti in "quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario", che non si trovano in condizione di malattia certificata (ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. per la P.A. del 19/10/20);
- dipendenti familiari conviventi con persone immunodepresse o con disabilità grave ex L. 104/92.

Ritenuto necessario, a parziale modifica di quanto disposto con il precedente decreto n. 129 del 19.11.2020, prevedere l'adeguamento degli assetti organizzativi del LaMMA in relazione al concreto andamento della situazione sanitaria emergenziale;

Ritenuto pertanto di mettere in atto le azioni finalizzate al progressivo incremento della presenza del personale nelle sedi dell'Ente e l'individuazione del personale a cui mantenere il lavoro in modalità agile o per il quale prevedere l'alternanza del lavoro in modalità agile con i rientri in sede, compatibilmente con le esigenze di tempestività, continuità e efficienza nell'erogazione dei servizi resi e di ottimale funzionamento della macchina amministrativa oltre che di raggiungimento dei risultati attesi e nel rispetto delle misure di contenimento alla diffusione del contagio epidemiologico;

Considerato necessario rivedere, in linea con la modifica delle disposizioni nazionali sopra citate, i criteri per i quali mantenere ai dipendenti il lavoro agile in via esclusiva rispetto a quanto disposto con il precedente decreto n. 91 dell'11.09.2020 che avevano individuato i criteri per la successiva ricognizione del personale a cui assegnare il lavoro in modalità agile in via esclusiva e quelli con priorità fino alla fine dello stato di emergenza;

Ritenuto pertanto di confermare il lavoro in modalità agile su tutti i giorni lavorativi ai dipendenti rientranti nelle categorie

- a) "fragili",
- a1) "dipendenti con disabilità grave" e "dipendenti con figli conviventi disabili gravi",

prevedendo altresì per i soli dipendenti di cui alla cat. a) l'aggiornamento della condizione di "fragilità", qualora segnalata dagli stessi al medico competente coordinatore che comunicherà all'amministrazione la modifica delle eventuali prescrizioni e/o limitazioni allo svolgimento della prestazione lavorativa in sede;

Ritenuto inoltre di rimodulare i rientri in sede eventualmente in alternanza al lavoro in modalità agile del restante personale considerando i seguenti criteri prioritari per l'assegnazione dei giorni di lavoro in modalità agile:

- dipendenti "conviventi con fragile" (cat. b);
- dipendenti "conviventi con disabile grave diverso dal figlio" (cat. b1);
- dipendenti con figli minori di anni 14 (cat. c);
- dipendenti che possono recarsi a lavoro esclusivamente utilizzando mezzi pubblici (cat. d);
- dipendenti che per raggiungere la sede di lavoro si spostano verso altro comune, in relazione alla maggiore distanza tra il comune di residenza o di domicilio e quello di collocazione della sede di lavoro.

Ritenuto, infine, di disporre il lavoro in modalità agile per tutti i giorni lavorativi e per il periodo strettamente necessario, nelle seguenti ipotesi:

1. dipendente risultato positivo o dubbio al test sierologico rapido, o in attesa dell'effettuazione del tampone/test rapido antigenico o dei risultati degli stessi;
2. dipendente sottoposto a quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3. dipendente "contatto stretto" di un positivo al COVID-19 o con convivente con tampone positivo;
4. su richiesta del dipendente con figlio convivente minore di anni sedici, sottoposto a quarantena obbligatoria disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente o nei confronti del quale è disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza (fino al 30/6/2021);
5. dipendente con convivente in attesa dell'esito del tampone faringeo/test rapido antigenico;
6. dipendente con sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19, in attesa dell'eventuale certificato di malattia;
7. sede di lavoro temporaneamente non agibile per sanificazione straordinaria;
8. dipendente con tampone positivo, anche "a bassa carica" o "a lungo termine" che non si trova in condizione di malattia certificata;
9. particolari esigenze organizzative;

Dato atto che ai fini informativi tale provvedimento verrà trasmesso alle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori dell'Ente;

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di disporre, a parziale modifica di quanto previsto con i precedenti decreti n. 91 dell'11.09.2020 e n. 129 del 19.11.2020, l'adeguamento degli assetti organizzativi del LaMMA in relazione al concreto andamento della situazione sanitaria emergenziale ed alle specifiche misure di contenimento valide per il territorio regionale toscano fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
2. di provvedere al progressivo incremento della presenza del personale negli uffici dell'Ente con l'individuazione del personale a cui mantenere il lavoro in modalità agile o per il quale prevedere l'alternanza del lavoro in modalità agile con i rientri in sede, compatibilmente con le esigenze di tempestività, continuità e efficienza e di ottimale funzionamento della macchina amministrativa oltre che di raggiungimento dei risultati attesi e nel rispetto delle misure di contenimento alla diffusione del contagio epidemiologico definite dalle disposizioni governative;
3. di confermare, fermo restando quanto previsto al punto 1, che al fine di consentire l'adeguamento flessibile degli assetti organizzativi alla eventuale classificazione del territorio regionale toscano in un diverso scenario di rischio epidemiologico, che si procederà ad una nuova rimodulazione del Piano di rientro;
4. di modificare i criteri per i quali mantenere ai dipendenti il lavoro in modalità agile in via esclusiva confermando il lavoro in modalità agile su tutti i giorni lavorativi ai dipendenti rientranti nelle categorie:
  - a) "fragili",
  - a1) "dipendenti con disabilità grave" e "dipendenti con figli conviventi disabili gravi", prevedendo altresì per i soli dipendenti di cui alla cat. a) l'aggiornamento della condizione di "fragilità" con le modalità indicate in narrativa al presente atto;
5. di disporre un progressivo incremento della presenza negli uffici nel rispetto dei seguenti criteri prioritari per l'assegnazione dei giorni di lavoro in modalità agile:
  - dipendenti "conviventi con fragile" (cat. b);
  - dipendenti "conviventi con disabile grave diverso dal figlio" (cat. b1);
  - dipendenti con figli minori di anni 14 (cat. c);
  - dipendenti che possono recarsi a lavoro esclusivamente utilizzando mezzi pubblici (cat. d);
  - dipendenti che per raggiungere la sede di lavoro si spostano verso altro comune, in relazione alla maggiore distanza tra il comune di residenza o di domicilio e quello di collocazione della sede di lavoro;
6. di stabilire la revisione dell'attuale Piano di rientro;
7. di disporre il lavoro in modalità agile per tutti i giorni lavorativi e per il periodo strettamente necessario, nelle seguenti ipotesi:
  - dipendente risultato positivo o dubbio al test sierologico rapido, o in attesa dell'effettuazione del tampone/test rapido antigenico o dei risultati degli stessi;
  - dipendente sottoposto a quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  - dipendente "contatto stretto" di un positivo al COVID-19 o con convivente con tampone positivo;

- su richiesta del dipendente con figlio convivente minore di anni sedici, sottoposto a quarantena obbligatoria disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente o nei confronti del quale è disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza (fino al 30/6/2021);
  - dipendente con convivente in attesa dell'esito del tampone faringeo/test rapido antigenico;
  - dipendente con sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19, in attesa dell'eventuale certificato di malattia;
  - sede di lavoro temporaneamente non agibile per sanificazione straordinaria;
  - dipendente con tampone positivo, anche "a bassa carica" o "a lungo termine" che non si trova in condizione di malattia certificata;
  - particolari esigenze organizzative;
8. di stabilire che le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia fino all'adozione di atto recante determinazioni organizzative diverse;
  9. di dare informazione diffusa a tutto il personale circa i contenuti del presente provvedimento;
  10. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento tra cui l'invio alle organizzazioni sindacali competenti, al MC, al RSPP e al Direttore dell'Istituto di Bioeconomia del CNR di Firenze.

L'Amministratore Unico  
Dott. Bernardo Gozzini